



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI

IL DIRETTORE GENERALE

visto l'art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dall'art. 84, comma 1, lett. p, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98;

visto il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149;

visto il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 18 ottobre 2010 n. 180, pubblicato sulla G.U. 4 novembre 2010 n. 258, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'art. 16 del Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28", come modificato con decreto ministeriale 6 luglio 2011 n. 145, pubblicato sulla G.U. n. 197 del 25 agosto 2011 e con decreto ministeriale 4 agosto 2014, n. 139, pubblicato sulla G.U. n. 221 del 23 settembre 2014;

premesso che l'art. 3 del suddetto decreto ministeriale dispone che il responsabile della tenuta del registro degli organismi abilitati a svolgere l'attività di mediazione è il Direttore generale della giustizia civile (ora Direttore generale degli affari interni), ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell'ambito della Direzione generale del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero;

vista la delega rilasciata dal Direttore generale al dott. Cesare Russo;

visto l'art. 4, comma 1, del d.m. n. 180/2010, a norma del quale nel registro degli organismi di mediazione sono iscritti, a domanda, gli organismi costituiti da enti pubblici e privati;

ritenuto che il responsabile verifica il possesso dei requisiti di professionalità ed efficienza di tali organismi secondo quanto previsto dall'art. 4, commi 2 e 3, del d.m. n. 180/2010, e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie;

visto il modello di domanda approvato con PDG 4 novembre 2010 dal responsabile del registro, nella persona del Direttore generale della giustizia civile, secondo la previsione di cui all'art. 5 del suddetto regolamento;

vista l'istanza telematica, con la quale MORICHELLI PIETRO, nato a MACERATA (MC) il 11/12/1964, in qualità di presidente e legale rappresentante dell'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SPOLETO, organismo "ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI SPOLETO", ha trasmesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, commi 2 e 3 del d.m. n. 180/2010 e ha chiesto l'iscrizione nel registro degli organismi di mediazione dell'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SPOLETO, organismo "ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI SPOLETO", con sede legale in SPOLETO (PG) (cap. 06049), CORSO G. MAZZINI n.



14, C.F. 84007330545 e P.IVA 03841030541, sito web WWW.AVVOCATISPOLETO.IT, e-mail ODM@AVVOCATISPOLETO.LEGALMAIL.IT;

Verificato, in particolare, il possesso, da parte dell'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SPOLETO, organismo "ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI SPOLETO", dei seguenti requisiti:

- possesso della polizza assicurativa corrispondente a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lett. b) del d.m. n. 180/2010;
- conformità del regolamento alla legge e al d.m. 180/2010, come modificato con decreto ministeriale 6 luglio 2011 n. 145 e con decreto ministeriale 4 agosto 2014 n.139;

Verificato il numero dei mediatori, non inferiore a cinque, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 3, lettere a), b), c) e d) e dall'art. 6 del decreto ministeriale n. 180/2010, nelle persone di:

1. Avv. AIELLO MARIA DONATELLA, nata a SPOLETO (PG) il 06/01/1959 - GENERICO
2. Avv. BROGLIONI STEFANIA, nata a SPOLETO (PG) il 13/01/1968 - GENERICO
3. Avv. BUSTI MARINA, nata a FOLIGNO (PG) il 08/04/1962 - GENERICO
4. Avv. CHIUCCHIOLO ALESSANDRO, nato a TODI (PG) il 09/01/1955 - GENERICO
5. Avv. CONTENTI ALESSANDRA, nata a SPOLETO (PG) il 27/04/1974 - GENERICO
6. Avv. FAZI CINZIA, nata a FOLIGNO (PG) il 01/04/1970 - GENERICO
7. Avv. FIORANI LAURA, nata a SPOLETO (PG) il 17/08/1960 - GENERICO
8. Avv. MARUCCI ANTONIA, nata a SPOLETO (PG) il 13/06/1959 - GENERICO
9. Avv. MENCARELLI MICHELA, nata a PERUGIA (PG) il 22/06/1969 - GENERICO
10. Avv. MAZZOLI ELISABETTA, nata a SPOLETO (PG) il 31/03/1973 - GENERICO
11. Avv. MILITONI FABIO, nato a SPOLETO (PG) il 05/05/1964 - GENERICO
12. Avv. PLACIDILLI TIZIANA, nata a SPOLETO (PG) il 21/08/1981 - GENERICO
13. Avv. PRUDANI MANUELA, nata a SPOLETO (PG) il 06/07/1955 - GENERICO
14. Avv. ROMAGNOLI PAOLA, nata a FOLIGNO (PG) il 25/05/1962 - GENERICO
15. Avv. SAVINI LUCA, nato a FOLIGNO (PG) il 10/12/1982 - GENERICO
16. Avv. TOCCHIO VALERIA, nata a SPOLETO (PG) il 01/06/1975 - GENERICO

- sede legale sita in: SPOLETO (PG) (cap. 06049), CORSO G. MAZZINI n. 14

- strutture amministrative per lo svolgimento dell'attività di mediazione:

Regioni: UMBRIA

1. UMBRIA - SPOLETO (PG) 06049, CORSO G. MAZZINI n. 14 Tel. 074340324 Fax

Ritenuto, quindi, che l'organismo in esame risulta in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, commi 2 e 3, del decreto ministeriale n. 180/2010,

DISPONE

l'iscrizione dell'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SPOLETO, organismo "ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI SPOLETO", con sede legale in SPOLETO (PG) (cap. 06049), CORSO G. MAZZINI n. 14, C.F. 84007330545 e P.IVA 03841030541, sito web WWW.AVVOCATISPOLETO.IT, e-mail INFO@AVVOCATISPOLETO.IT, pec ODM@AVVOCATISPOLETO.LEGALMAIL.IT, nel registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione di cui all'art. 3 del d.m. 18 ottobre 2010 n. 180, al numero progressivo 1128.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori iscritti negli elenchi dell'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SPOLETO,

organismo "ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI SPOLETO", ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale n. 180/2010.

L'iscrizione dell'istante nel registro informatico degli organismi di mediazione non preclude all'amministrazione di esercitare, in qualsiasi momento, i poteri relativi alla funzione di vigilanza, dovendo questa Direzione generale controllare che ciascun organismo svolga l'attività nel rispetto delle previsioni di legge, primaria e secondaria, oltre che delle direttive date.

La perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione comporterà la sospensione e/o la cancellazione dallo stesso, come previsto dall'art. 10 del decreto ministeriale n. 180/2010.

Roma, 17/07/2023

IL MAGISTRATO DELEGATO
Cesare RUSSO



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Cesare Russo', written over the printed name.